

Al Comune di \_\_\_\_\_

## DENUNCIA DI REALIZZAZIONE DI POZZO AD USO DOMESTICO

1. - **Dati anagrafici**

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Comune di nascita \_\_\_\_\_ Data di nascita \_\_\_\_\_

Comune di residenza \_\_\_\_\_ Frazione \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

proprietario

possessore

utilizzatore

altro

2. - **Dati tecnici**

Ubicazione pozzo:

Comune \_\_\_\_\_ Località \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Dati catastali:

Comune censuario \_\_\_\_\_ Foglio \_\_\_\_\_ Mappale \_\_\_\_\_

Caratteristiche del pozzo:

a salienza naturale

dotato di pompa di sollevamento

Portata prelevata l/sec. \_\_\_\_\_

Profondità m \_\_\_\_\_

Diametro del pozzo mm \_\_\_\_\_

Ubicazione dei filtri (dal piano campagna) m \_\_\_\_\_

Dispositivi di regolazione della portata derivata \_\_\_\_\_

Si allega copia della stratigrafia del pozzo

Data,

Firma

L'utilizzazione delle acque ad uso domestico è tuttora disciplinata dall'art. 93 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 **(1)**, che riserva al proprietario di un fondo la facoltà di estrarre ed utilizzare liberamente le acque sotterranee, purché non venga compromesso l'equilibrio del bilancio idrico, come prescritto dall'art. 167, comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 **(2)**.

Ai sensi del citato art. 93, rientrano nell'utilizzo domestico l'innaffiamento degli orti e giardini a servizio del proprietario del fondo e della sua famiglia, nonché l'abbeveraggio del bestiame.

Per tale tipo di utilizzo rimane esclusa la necessità di ottenere dall'autorità competente il provvedimento autorizzativo o concessorio previsto dall'art. 17 del citato R.D. 1775/1933 **(3)**.

In applicazione dell'art. 30 della L.R. 3 luglio 2002 n. 16 **(4)**, i Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del catasto dei pozzi ad uso domestico.

A tale scopo gli utilizzatori sono tenuti a presentare al Comune competente per territorio, entro 30 giorni dall'avvenuta perforazione, la denuncia di realizzazione di nuovi pozzi ad uso domestico.

### **(1) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775**

**93.** Il proprietario di un fondo, anche nelle zone soggette a tutela della pubblica amministrazione, a norma degli articoli seguenti, ha facoltà, per gli usi domestici, di estrarre ed utilizzare liberamente, anche con mezzi meccanici, le acque sotterranee nel suo fondo, purché osservi le distanze e le cautele prescritte dalla legge.

Sono compresi negli usi domestici l'innaffiamento di giardini ed orti inservienti direttamente al proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio del bestiame.

### **(2) D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (stralcio)**

167. Usi agricoli delle acque.

( --- --- --- --- --- )

5. L'utilizzazione delle acque sotterranee per gli usi domestici, come definiti dall'articolo 93, secondo comma, del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, resta disciplinata dalla medesima disposizione, purché non comprometta l'equilibrio del bilancio idrico di cui all'articolo 145 del presente decreto.

### **(3) R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 (stralcio)**

**17.** 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, è vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorità competente.

( --- --- --- --- --- )

### **(4) L.R. 3 luglio 2002 n. 16 (stralcio)**

Art. 30

(Utilizzi domestici)

1. I Comuni provvedono alla tenuta e all'aggiornamento su sistema informatico del catasto dei pozzi a uso domestico presenti nel territorio di competenza. Il catasto deve essere accessibile in via telematica dalla Direzione regionale dell'ambiente.

2. Per i pozzi a uso domestico da realizzarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge, il proprietario del fondo in cui è ubicato il pozzo, o il suo avente causa, provvede, entro il termine massimo di trenta giorni dalla relativa realizzazione, a presentare denuncia al Comune, corredata della portata prelevata, misurata volumetricamente, dei dati stratigrafici risultanti dalla perforazione, dalla profondità e dal diametro del pozzo, dell'ubicazione dei filtri e dell'indicazione di eventuali dispositivi di regolazione della portata derivata. Sulle portate dichiarate in sede di denuncia del pozzo, il Comune effettua controlli a campione e ne dà comunicazione alla Direzione regionale dell'ambiente.

3. La chiusura di pozzi che derivano acque di falda a uso domestico è segnalata al Comune entro trenta giorni dalla relativa dismissione, ai fini dell'aggiornamento del catasto di cui al comma 1. È fatto obbligo al proprietario o avente causa di sigillare la testata del pozzo, la cui efficacia è verificata dal Comune.

( --- --- --- --- --- )